

PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 78/10¹

1^a COMM. CONSILIARE



REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 328 della seduta del 17 settembre 2015.

Oggetto: Disegno di legge recante disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale al d.lgs. 39/2013". Approvazione

Presidente o Assessore/i Proponente/i: _____

Relatore (se diverso dal proponente): _____

Dirigente/i Generale/i: Il Dirigente Generale Reggente
Dott. Giuseppe Antonio Bianco

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

		Giunta	Presente	Assente
1	Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente	x	
2	Antonio VISCOMI	Vice Presidente	x	
3	Carmela BARBALACE	Componente	x	
4	Roberto MUSMANNO	Componente	x	
5	Antonietta RIZZO	Componente	x	
6	Federica ROCCISANO	Componente	x	
7	Francesco ROSSI	Componente	x	
8	Francesco RUSSO	Componente		x

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 2 pagine compreso il frontespizio e di n. 2 allegati.

Il dirigente di Settore

Consiglio Regionale della Calabria

PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 63129 del 21/9/2015

Classificazione 1.15.1

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO

- il decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39 recante "Disposizioni in materia di inconfiribilita' e incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190".
- l'art. 18 del medesimo decreto che, al comma 3, stabilisce l'obbligo per le regioni di adeguare il proprio ordinamento individuando le procedure interne e gli organi che in via sostitutiva possono procedere al conferimento degli incarichi nel periodo di interdizione degli organi titolari;
- il comunicato del 14 maggio 2015 con il quale l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha sollecitato le pubbliche amministrazioni a dare attuazione alle disposizioni dell'art. 18 del d.lgs. 39/2013 e ad individuare gli organi che, nell'ambito della struttura organizzativa, possano procedere al conferimento, in via sostitutiva, degli incarichi nel periodo di interdizione degli organi titolari;

RITENUTO di approvare il disegno di legge recante " Disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale al d.lgs. 39/2013" allegata alla presente deliberazione;

VISTA la relazione illustrativa del disegno di legge allegata alla presente deliberazione;

PRESO ATTO


- che il Dirigente generale proponente, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attesta la regolarità amministrativa, nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7;
- che il Dirigente generale del Dipartimento proponente attesta che il presente provvedimento non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta regionale, a voti unanimi,


DELIBERA

- 1.- di approvare il disegno di legge recante "Disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale al d.lgs. 39/2013", allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 2.- di trasmettere la presente delibera al Consiglio Regionale, a cura del settore Segreteria di Giunta;
- 3.- di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e sul sito istituzionale della Regione ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento proponente.

IL SEGRETARIO GENERALE



IL PRESIDENTE



Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:
Il Verbalizzante

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data _____ al Dipartimento/i interessato/i al Consiglio Regionale

L'impiegato addetto

RELAZIONE

La presente legge ha lo scopo di adeguare l'ordinamento regionale della Calabria alle disposizioni dettate dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante "*Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*".

Ed invero, l'art. 18 del suddetto decreto legislativo, dopo aver disciplinato le sanzioni poste a carico dei componenti degli organi che abbiano conferito incarichi in violazione delle disposizioni dettate dal medesimo decreto in materia di inconfiribilità e incompatibilità, prevede espressamente, al comma 3, l'obbligo delle regioni, di "*adeguare i propri ordinamenti individuando le procedure interne e gli organi che in via sostitutiva possono procedere al conferimento degli incarichi nel periodo di interdizione degli organi titolari*".

La medesima disposizione, al successivo comma 4, prevede che in caso di mancato assolvimento dell'obbligo di cui sopra trovi applicazione la procedura sostitutiva di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

L'emanazione del presente provvedimento legislativo appare oltremodo necessaria ove si consideri che con Comunicato del 14 maggio 2015 il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ha espressamente sollecitato le amministrazioni regionali, provinciali e comunali a dare tempestiva attuazione alle disposizioni dell'articolo 18 del d.lgs. 39/2013 e ad individuare gli organi che, nell'ambito della struttura organizzativa, possano procedere al conferimento, in via sostitutiva, dei nuovi incarichi.

Attraverso il presente disegno di legge, pertanto, adegua il proprio ordinamento alla normativa nazionale mediante l'individuazione delle singole fattispecie, delle procedure interne di accertamento e contestazione delle nullità degli incarichi e del soggetto competente a dichiararle, sia per la Giunta che per il Consiglio regionale; individua, inoltre, gli organi ed i componenti degli organi da sostituire e gli organi che, in via sostitutiva, possono procedere al conferimento degli incarichi nel periodo di interdizione degli organi titolari.

Disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale al decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39 in materia di procedure interne e di potere sostitutivo per il conferimento di incarichi.

Art. 1

Finalità ed ambito di applicazione della legge

1. La presente legge adegua l'ordinamento regionale alle previsioni del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e disciplina le procedure interne e gli organi che in via sostitutiva possono procedere al conferimento degli incarichi nel periodo di interdizione degli organi titolari.
2. Sono soggetti alla disciplina della presente legge gli incarichi individuati dal decreto legislativo 39/2013.

Art. 2

Nullità degli atti di conferimento degli incarichi

1. L'atto di conferimento dell'incarico ed i relativi contratti sono nulli, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 39/2013, qualora l'incarico sia stato conferito in presenza di dichiarazione che attesti l'esistenza di una delle cause di inconfiribilità di cui al decreto legislativo 39/2013.
2. L'atto di conferimento dell'incarico è inefficace, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 39/2013, qualora l'incarico sia stato conferito senza che sia stata presentata la dichiarazione sulla insussistenza delle cause di inconfiribilità di cui al decreto legislativo 39/2013.

Art. 3

**Dichiarazione di nullità degli incarichi
e produzione degli effetti**

1. La nullità degli incarichi conferiti dalla Regione è dichiarata dal Responsabile per la prevenzione della corruzione della Giunta regionale e quello del Consiglio regionale, ciascuno per la propria competenza.
2. La nullità degli incarichi conferiti dagli organi degli enti dipendenti e degli enti di diritto privato in controllo pubblico della Regione è dichiarata dal Responsabile per la prevenzione della corruzione di ciascun ente.
3. Nei casi previsti dai commi precedenti l'interdizione del soggetto che ha conferito l'incarico opera dalla data di adozione dell'atto che dichiara la nullità.

Art. 4

**Individuazione degli organi
che operano in via sostitutiva**

1. Nel periodo di interdizione dei componenti degli organi politici che hanno conferito incarichi dichiarati nulli, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 39/2013, si procede al conferimento degli incarichi nei seguenti termini:
 - a) il Presidente della Giunta regionale è sostituito dal Vicepresidente, qualora questi non sia interdetto al conferimento degli incarichi individuati dal decreto legislativo 39/2013;
 - b) la Giunta regionale è sostituita dal Presidente della Giunta regionale, qualora questi non sia interdetto al conferimento degli incarichi individuati dal decreto legislativo 39/2013;
 - c) il Presidente del Consiglio regionale è sostituito dal Vicepresidente più anziano di età, qualora questi non sia interdetto al conferimento degli incarichi individuati dal decreto legislativo 39/2013;
 - d) l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è sostituito dal Presidente del Consiglio regionale, qualora questi non sia interdetto al conferimento degli incarichi individuati dal decreto legislativo 39/2013;

e) il Consiglio regionale è sostituito dal suo Presidente, qualora questi non sia interdetto al conferimento degli incarichi individuati dal decreto legislativo 39/2013.

2. Nel periodo di interdizione di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 39/2013 i componenti degli organi tecnici che hanno conferito incarichi dichiarati nulli sono sostituiti dalla Giunta Regionale o dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, ciascuno per la propria competenza.

3. Nel periodo di interdizione di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 39/2013 gli organi degli enti dipendenti e degli enti di diritto privato in controllo pubblico della Regione che hanno conferito incarichi dichiarati nulli sono sostituiti dal Presidente della Giunta regionale.

Art. 4

Invarianza di spesa.

1.- Dall'applicazione della presente legge non derivano nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale.

Art. 5

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla.